



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena
Area Amministrativa

**Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione
ANNO 2022 (modificato a seguito delibera G.R. 972/2022)**

**RISERVATO ESCLUSIVAMENTE, PENA ESCLUSIONE, AI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO
DI ISEE ORDINARIO COMPRESO TRA 16500,01 E 35000,00 PURCHE' AUTOCERTIFICHI NO
UNA RIDUZIONE DEL REDDITO SUPERIORE AL 25%**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni – Art. 11 - che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- VISTO il Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, Art. 7 bis, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
- VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- VISTA la DGR n. 581/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;
- VISTA la DGR n. 880/2019, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, sono state stabilite modalità di erogazione del contributo affitto in caso di contestuale godimento di reddito o pensione di cittadinanza;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 con la quale:
 - o vengono approvati per l'anno 2019 e successivi, fino a espressa modificazione del presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione che individua i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della legge n. 431/98 tra i Comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative;
 - o vengono revocate le precedenti DGR n. 581/2019 e n. 880/2019, in considerazione del fatto che l'allegato A alla deliberazione disciplina integralmente per il 2019 e gli anni successivi, i criteri e le procedure di riparto del fondo di cui alla legge n. 431/98;
- VISTA la deliberazione n. 206 dell'8 marzo 2021 con la quale vengono apportate modifiche all'all. A della citata D.G.R.402/2020 in relazione al controllo sull'avvenuto pagamento del canone;

- VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19/07/2021;
- Vista la DGR n. 988 del 27/09/2021 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l’accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98” con la quale sono stati recepiti gli indirizzi del sopra citato Decreto Ministeriale del 19/07/2021;
- Vista la GDR n. 485 del 26/04/2022 avente ad oggetto “Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/1998 – conguaglio 2021 e 1° riparto annualità 2022”;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 218 del 13.07.2022;
- Vista la GDR 972 dell’08/08/2022 “modifiche e integrazioni all’allegato A della deliberazione G.R. 402/2020;
- VISTA la determinazione n. 988 del 24/08/2022 che approva il presente bando e la relativa modulistica per la presentazione della domanda;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022, **soltanto, pena esclusione, per i nuclei familiari in possesso di ISEE ordinario compreso tra 16500,01 e 35000,00 euro che autocertifichino una riduzione del reddito superiore al 25%** e che, pertanto, **a decorrere dal 25 agosto e fino al termine stabilito del 15 settembre 2022**, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Per l’ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini extracomunitari, o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Montepulciano e nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- c) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui ha la residenza, situato nel Comune di Montepulciano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile. E’ data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto nel 2022 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto dei oneri accessori.
- d) non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Montepulciano. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle

esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

- e) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

- f) avere valore del patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

- g) non superamento del limite di Euro 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);

- h) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda con un valore **ricompreso tra € 16.500,01 ed € 35.000,00. I nuclei familiari dovranno presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25%.**
La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE ordinario ed ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020).

Il valore ISE da considerare su cui calcolare l'incidenza del 24% (l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non deve essere inferiore al 24%), non deve essere superiore all'importo di € 29.545,98, rilevabile dalla Certificazione Isee corrente:

	VALORE ISE (rilevabile da ISE corrente)	VALORE ISEE (rilevabile da ISEE ordinario)	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA B – diminuzione reddito IRPEF superiore al 25% anche a causa Covid19	Non superiore a € 29.545,98,	Da € 16.500,01 a € 35.000,00	Non inferiore al 24%

- i) non titolarità da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo,

relativi allo stesso periodo temporale, compresi i contributi previsti dal D.M. 30.03.2016 inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità, nonché quelli previsti dalla L.R. n. 65 del 29.12.2010 articoli 118 bis e 118 ter e successive modificazioni e integrazioni (L.R.T. n. 77 del 27.12.2012, Deliberazione della G.R.T. n. 758/2012 e n. 194/2013) nell'ambito del Progetto denominato "Giovani sì" della Regione Toscana.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito/Pensione di Cittadinanza, come stabilito dal D.M. 19 luglio 2021. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Il richiedente o altro componente il nucleo familiare, che siano titolari del contributo di cui alla L.R.T. n. 65 del 29.12.2010 articoli 118 bis e 118 ter e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare al presente Bando purché la relativa liquidazione si esaurisca nel corrente anno; in tal caso, ne dovrà essere resa apposita dichiarazione, nella parte riservata nel modulo di domanda.

- j) non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; l'eventuale assegnazione nel corso del 2022 comporta automaticamente la decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. E' causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio ERP assegnato.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti del presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

ART. 2 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

- a) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella relativa al reddito percepito dai componenti del nucleo familiare nell'anno 2020 risultante dall'attestazione ISEE/ISE, in corso di validità, o sottoscritta entro i termini di validità del bando, il cui valore ISEE deve essere compreso tra Euro 16.500,01 e fino a Euro 35.000,00 (così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale n. 972 dell'08/08/2022) purchè venga dichiarato di aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Tale riduzione deve essere certificata attraverso la presentazione dell'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2021 e 2022 relative ai redditi percepiti nel 2020 e nel 2021
- b) Per gli studenti universitari la attestazione ISEE/ISE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico;
- c) Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2022 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre gli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori, ed in regola con le registrazioni annuali;
- d) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice

separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., art. 15 L. 183/2011) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 punti del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Copia integrale del contratto di locazione;
- b) Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- c) Presentazione ISEE corrente necessario per verificare il requisito di ammissione del non superamento dell'importo di € 29.545,98 di ISE;
- d) Presentazione ISEE corrente, o, in alternativa, dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2021 e 2022 relative ai redditi percepiti nel 2020 e nel 2021 per verificare la riduzione del reddito di almeno il 25% anche in ragione del Covid-19;
- e) Certificato di invalidità qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della L. 104/92 o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
- f) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità.
- g) Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- h) Documentazione attestante l'indisponibilità delle proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero titolari pro quota di diritti reali;
- i) Documentazione attestante che il patrimonio mobiliare dichiarato, superiore ad € 25.000,00, è riferito a beni necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa;
- j) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso di cittadino straniero o apolide.

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art.1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultra sessantacinquenni – **punti 1**
- b) nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico – **punti 1**
- c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per morosità – **punti 1**

I punteggi di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) sono tra loro cumulabili.

2. i soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando e dal precedente approvato con det. 731/2022 sono collocati in una unica graduatoria, ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE; in caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tenuto conto del canone più elevato e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio. In caso di ISE "zero" verrà considerato quale riferimento il canone di locazione risultante dal contratto e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Istruttoria delle domande

L'Ufficio competente istruisce le domande presentate verificandone la completezza, la regolarità e attribuendo i punteggi relativi ed entro i 20 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, lo stesso Ufficio redige la graduatoria generale secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

b) Formazione della graduatoria generale

La graduatoria comprende tutte le domande pervenute a seguito del bando "ordinario" pubblicato dal 1° al 30 luglio e quelle che perverranno a seguito della pubblicazione del presente.

Il Responsabile di Area, entro lo stesso termine, formula ed approva la graduatoria PROVVISORIA che viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

E' possibile presentare ricorso contro la collocazione in graduatoria entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Il ricorso sarà esaminato dalla Commissione Comunale di cui all'Art. 8 della ex L.R. 96/96 entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza di pubblicazione.

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni esistenti alla data del bando e dichiarate nella domanda. Quindi, dopo aver effettuato il sorteggio tra i richiedenti che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, formula la graduatoria generale DEFINITIVA.

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo pretorio per 10 giorni consecutivi, è valida fin dal 1° giorno di pubblicazione.

La pubblicazione della graduatoria (provvisoria e definitiva) all'Albo Pretorio del Comune di Montepulciano costituirà mezzo idoneo di conoscenza; pertanto non vi è obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3)

ART. 8 - DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle dotazioni finanziarie annue disponibili.

L'entità del contributo da erogare ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
- c) per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale o tramite lo strumento dell'Agenzia Casa, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- a) destinare percentuali diverse dal 100% del contributo eventualmente spettante a ciascun beneficiario;
- b) destinare una percentuale alla fascia "B"; tale percentuale, ove non sia stato assegnato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza". Il Comune, pertanto, successivamente all'erogazione del contributo, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Sulla base del disposto della deliberazione della G.R.T. N. 581 del 06/05/2019 l'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00 (detto limite deve essere rapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo).

ART. 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2022 – 31 Dicembre 2022 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2022 o di idonea documentazione equipollente a firma del proprietario.

Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:

- **Nome e cognome, indirizzo codice fiscale del proprietario**
- **Nome e cognome di chi effettua il pagamento**
- **Indirizzo dell'alloggio locato**
- **importo del canone corrisposto**
- **periodo di riferimento (mensilità)**
- **firma leggibile di chi rilascia la ricevuta**
- **marca da bollo**

Saranno accettate anche le ricevute di pagamento rilasciate da istituti di credito e/o postali.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di una alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima **dietro presentazione di apposita richiesta**. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni ***(Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore)***).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta.

ART. 11 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande il termine è fissato **nel giorno 15 settembre 2022**. **LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE TALE TERMINE E QUELLE CHE NON RIENTRANO NEI REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE BANDO (modifiche apportate dalla D.G.R. 972/2022) NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.**

ART. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La modalità di presentazione della domanda on-line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione. Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso di SPID / CIE, di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale. Coloro che intendono partecipare al presente avviso devono utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura attiva sul link presente nel sito all'indirizzo

<https://servizi.comune.montepulciano.si.it/portal/servizi/moduli/87/modulo>

con le modalità ivi descritte.

Il richiedente dovrà connettersi al sito web www.comune.montepulciano.si.it, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute per le tre fasi:

- 1) Accedere ai servizi online/portale del cittadino con il sistema SPID o CIE;
- 2) Compilare domanda in formato elettronico ed allegare eventuale documentazione obbligatoria;
- 3) Concludere la domanda con "Salva e Invia".

Al termine della fase 2 sarà possibile salvare la bozza della domanda, mentre al termine della fase 3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l'invio della documentazione e la fine della procedura di candidatura. Una volta completato l'iter sarà possibile scaricare la domanda prodotta dal sistema informatico in formato PDF.

La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli eventuali allegati, con il ricevimento della email di conferma.

La data/ora di presentazione telematica dell'istanza al bando è attestata dall'applicazione informatica. Allo scadere del termine di validità del bando, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. Si precisa che l'iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti dal presente bando.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi telematici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Il presente avviso e l'esito della selezione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Montepulciano (SI) www.comune.montepulciano.siena.it ed all'Albo Pretorio on line.

La pubblicazione dell'esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Responsabile del Procedimento è per competenza di ufficio il Responsabile dell'Area Amministrativa – Dott.ssa Grazia Torelli

ART. 14 – INFORMAZIONI.

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere inoltrate mediante e-mail ai seguenti indirizzi:

d.governi@comune.montepulciano.si.it

g.torelli@comune.montepulciano.si.it

ART. 15 – PUBBLICITA'.

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Montepulciano e sul sito istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente atto.

ART. 16 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive **anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.**

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall'intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 17 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e.ss.mm.ii. e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE di MONTEPULCIANO.

Si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montepulciano con sede in 53045 Montepulciano (Si) – Piazza Grande n. 1.
- Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Grazia Torelli
- Responsabile della protezione dei dati è la Società Esseti Servizi Telematici srl.
- Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento - L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

ART. 18 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998 e alle direttive regionali in materia.

Montepulciano, 25 agosto 2022

Il Responsabile Area
Dott.ssa Grazia Torelli